

DETERMINA PRESIDENZIALE DELL' 11.03.2020

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTA la Direttiva del Ministro dell'Interno prot. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 8 marzo 2020, recante "Misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, che prevede all'art. 1 che le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica e che, pertanto, la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all'evoluzione dello scenario epidemiologico;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'emergenza Coronavirus coinvolge direttamente i nostri professionisti, alcuni impegnati in prima linea sul fronte dell'emergenza sanitaria ed altri che vedono limitazioni e difficoltà allo svolgimento delle loro attività lavorative, e che la stessa emergenza rischia di aggravare una situazione già difficile per l'economia italiana;
l'Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici della Lombardia (di seguito e per brevità "OICFL") nella persona del suo Presidente e legale rappresentate Dott. Luigi Pozzi e d'intesa con il Tesoriere Dott. Paolo G. Viola, con la presente

DETERMINA


che fermo restando la scadenza riportata sull'avviso di pagamento ricevuto (31.03.2020), **per tutti gli iscritti dell' OICFL non saranno applicate sanzioni, more o interessi per coloro che provvederanno al pagamento entro il 30 giugno 2020.**

Si ricorda che l'importo da versare per l'anno 2020 è riportato sull'avviso di pagamento (180,00 € o 90,00 € per i casi previsti).

L'OICFL provvede a pubblicare nel proprio sito internet: www.chimicilombardia.it il presente avviso e trasmetterlo a tutti gli iscritti all'OICFL.

Milano, 11.03.2020

Il Presidente
Dott. Chim. Luigi Pozzi



Ente Pubblico sotto la vigilanza
del Ministero della Salute